

**FOGLIO INFORMATIVO****Garanzie ricevute - Pegno su Merci**

Data 07 Dicembre 2015

Qui di seguito vi riportiamo le condizioni contrattuali applicate ai servizi sopra indicati aperti presso la nostra filiale. Resta inteso che le condizioni ed i termini qui di seguito elencati potranno essere modificati d'intesa con il Cliente contestualmente nel documento di sintesi. Il rapporto di conto verrà regolato, inoltre, dalle condizioni contrattuali riportate nel documento : « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi »

Nota: copia di questo documento può essere richiesto in forma cartacea o su supporto durevole presso questa banca.

**Informazioni e dati sull'Intermediario**

Denominazione sociale	Commerzbank AG
Forma Giuridica	A.G.
Sede Legale in Italia	Corso Europa, 2 – 20122 MILANO
Sede Amministrativa	Kaiserplatz – FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)
Indirizzo Telematico	www.commerzbank.it
Numero Iscrizione all'Elenco degli Intermediari	5376
Gruppo d'appartenenza	Commerzbank AG
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	122070/1998 - Milano HRB32000 - Francoforte
Ammontare del Capitale Sociale Sottoscritto	Al 30-06-2015 Euro 1.252.357.634
Numero di iscrizione al R.E.A.	1288226 - Milano
Partita IVA	12486580157
Codice Fiscale	97067350153
Codice ABI	03095.7
Codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie (MFI Code)	IT0001198963145
Ulteriori Informazioni	Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, e attraverso la casa madre, al fondo di diritto Tedesco "Entschaedigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH" analogo all'italiano Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Tedesca e della Banca d'Italia

**Caratteristiche e rischi tipici del Servizio**

<b>Caratteristiche del servizio finanziario prestato :</b>  <i>Con questa garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili o crediti, il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.</i>	<b>Principali Rischi:</b>  <i>Tra i principali rischi, va tenuto presente:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.</li></ul>
<i>Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa all'indirizzo indicato nella parte inerente le informazioni sulla Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'“AVVISO” consegnato unitamente alle Norme Contrattuali e messo a disposizione anche sul nostro sito internet.</i>	

**Condizioni Economiche**

Descrizione	Valore	Commento
Commissioni per l'acquisizione della garanzia	Nessuna	
Imposta di Bollo	quella prevista dalla normativa vigente, quando dovuta	

**SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

**Facoltà di recesso dalla linea di credito ed obbligo di restituzione**

La durata della linea di credito garantita dal pegno è convenuta sino a revoca da parte della Banca, comunicata anche con lettera semplice. Il recesso della Banca sospende ogni facoltà del Cliente di utilizzare la linea di credito a far tempo dalla data di invio della relativa comunicazione e, pertanto, la Banca avrà il diritto di rifiutare il pagamento degli ordini impartiti dal Cliente o degli assegni dallo stesso emessi successivamente a tale data, ancorché antecedenti alla ricezione della comunicazione. Il pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca dovrà avvenire entro il termine di un giorno dal preavviso allo stesso inviato a mezzo lettera raccomandata. E' facoltà del cliente recedere dal rapporto in qualsiasi momento, previo pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi ed accessori.

**Facoltà della Banca di vendere la merce costituita in pegno**

In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi contrattualmente assunti, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno, dato in forma scritta, in tutto od in parte, la merce costituita in pegno e/o rappresentata dai documenti costituiti in garanzia. La vendita potrà avvenire a mezzo di fiduciario della Banca e tramite trattativa privata, senza necessità di formalità alcuna, il tutto derogandosi al disposto dagli artt. 2797 e 1515 cod. civ.

**Estensione della garanzia**

La merce depositata e/o i documenti consegnati – come anche la merce dagli stessi rappresentata – sono costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il cliente, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale.

**Revoca della rappresentanza**

Il Cliente può farsi rappresentare nei rapporti con la Banca da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che le revoche e le modifiche delle facoltà a questa concesse, nonché la rinuncia da parte della medesima, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere agli adempimenti connessi. Ciò anche quando delle revoche, rinunce o modifiche siano state depositate o pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Valore probatorio delle scritture contabili della Banca**

Il cliente è tenuto a sottoscrivere le distinte di entrata e di uscita delle merci costituite in pegno. Tali distinte, progressivamente numerate negli originali sottoscritti dal cliente, saranno trattenute presso la Banca. Prova del rapporto nascente dall'anticipazione, nonché dell'ammontare del credito della Banca per capitale ed accessori tutti, sarà costituito dalla contabilità tenuta presso la Banca, i cui estratti fanno piena fede anche in giudizio.

**Facoltà per la Banca di modificare norme e condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente**

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali che disciplinano il rapporto. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Correntista, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artt. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, il Cliente, ai sensi dell' art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Deroga di competenza giudiziaria**

Per qualunque controversia è competente il Foro di Milano.

**Legenda**

<b>Gestione Accentrata</b>	<i>Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.</i>
<b>Strumenti Finanziari</b>	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</i>
<b>Strumenti Finanziari Dematerializzati</b>	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili</i>